

CAMPER CLUB LA GRANDA

www.camperclublagranda.it

beppe@cnnnet.it

**SEGNALETICA ILLECITA E FUORVIANTE, SENTENZA DI UN GIUDICE
DI PACE**

**GIUDICE DI PACE DI GEMONA NEL FRIULI SENTENZA N. 123 DEL
16/11/2004.**

FATTO E DIRITTO

Il 4 luglio 2004 il sig. omissis ha parcheggiato il suo autoveicolo "Hyundai Accent" targato in via Dei Brancs, (zona lago ovest) della frazione Alesso, in Comune di Trasaghis (UD). Il 23.07.04 gli veniva notificato il verbale in oggetto, sottoscritto dagli, con la seguente motivazione: "sosta in parcheggio a pagamento senza esporre il cartellino di controllo della durata". Sanzione amministrativa pecuniaria applicata in misura ridotta di € 33,60 oltre € 5,56 per spese di notifica.

Con il presente ricorso il sig. omissis fa presente che ha parcheggiato 50 metri oltre la linea blu che abitualmente delimita la fine della zona soggetta a parcometro.

Precisa che tale linea blu era di recente verniciatura e tagliava trasversalmente tutta la strada.

Aggiunge che, come lui, altre persone facevano lo stesso ragionamento e la stessa sosta finchè gli accertatori contestavano la violazione, nonostante l'agenteammettesse che tale linea blu era vecchia e che ne esisteva un'altra 200 metri più avanti, che delimitava la nuova fine della zona soggetta a parcometro. Ritiene pertanto di essere stato confuso dalla segnaletica errata e dalle stesse affermazioni degli accertatori. Si riserva di produrre documentazione fotografica.

La Polizia Municipale si costituisce il 12 ottobre 2004 mediante deposito di controdeduzioni degli agenti accertatori in cui si fa presente che la linea cui fa riferimento il ricorrente è da considerarsi quale naturale prosecuzione ed ampliamento dell'area di parcheggio già esistente nella scorsa stagione. All'inizio della stagione primavera-estate 2004 l'area soggetta a pagamento è stata ampliata mediante l'apposizione di una striscia blu al termine della Via dei, opportunamente corredata da segnaletica verticale, peraltro costantemente ripetuta per tutta l'area e presente anche a poche decine di metri dalla posizione in cui ha parcheggiato il ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)

L'opposizione è fondata in fatto ed in diritto e pertanto va accolta.

Osserva questo Giudice che il 5° comma dell'art. 40 C.d.S., elencando i segnali orizzontali, stabilisce che: "una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale di "fermarsi e dare precedenza" o il segnale di "passaggio a livello" ovvero un segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia stradale".

Il 6° comma dell'art. 137 del Reg. C.d.S., che detta le disposizioni generali sui segnali orizzontali, stabilisce che "nessun altro segnale è consentito sulle carreggiate stradali all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme", e il successivo comma 8° stabilisce che: "I segnali orizzontali, quando non siano più rispondenti allo scopo per il quale sono stati eseguiti, devono essere rimossi o sverniciati, con idonee tecniche esecutive tali da evitare, anche con il trascorrere del tempo, confusione con i nuovi segnali". Infine l'art. 149 del Reg. C.d.S. stabilisce che gli stalli di sosta a pagamento debbono essere delimitati da strisce di colore azzurro, che devono essere conformi alla figura II 444.

Nella fattispecie in esame il Comune di Trasaghis ha usato una striscia trasversale di colore azzurro per delimitare l'inizio e la fine dell'area di parcheggio a pagamento, senza delimitare i singoli stalli. Tale forma di segnaletica non è prevista dal Codice della strada, anzi è espressamente vietata dal Regolamento.

Inoltre ha apposto una nuova striscia orizzontale di "fine area" senza provvedere a cancellare la prima e senza indicare, con apposito segnale verticale, che la prima striscia avrebbe dovuto rappresentare un segnale intermedio e non un segnale finale. Pertanto la segnaletica risulta illecita e fuorviante, malgrado la regolare apposizione del segnale "PARCHEGGIO" (fig. II 76) previsto dall'art. 120, 1° comma, lettera c), peraltro non corredato da pannello integrativo indicante con valore prescrittivo, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:

- In accoglimento dell'opposizione annulla il verbale di contestazione n. 21/04/REP., emesso il 04.07.04 dalla Polizia Municipale del Comune di Trasaghis (UD),
- Spese compensate.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

